



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12- 32100 BELLUNO

Tel.0437/931814 C.F. 93049270254

Sito www.ic2belluno.it – e-mail blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

REGISTRO CONTRATTI n. 14

Prot. n. 1258 / C14.a

CONTRATTO PER ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "TINA MERLIN" di Belluno, con sede in Belluno, Via Mur di Cadola n.12, C.F. n. 93049270254, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CODOGNO Bruna, nata a Tramonti (SA) il 23/11/1964, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto medesimo, d'ora innanzi denominata «**Parte committente**»

E

prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette nata a St. Nazaire (Francia) il 13.11.1958, residente a Belluno, Viale Fantuzzi n. 18, codice fiscale GNTGSB58S53Z110C, individuata in relazione ai titoli culturali e professionali, a prestare la propria opera in qualità di Esperto in Madrelingua Francese, d'ora innanzi denominato «**Fornitore del servizio**».

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*";

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la delibera di approvazione del Regolamento d'Istituto n. 47 del 29/10/2015 "disciplina degli incarichi agli esperti esterni" ai sensi della C. M. n. 2/2008;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;

VISTA la Delibera n. 98 del Consiglio d'Istituto del 24/10/2016 relativa all'approvazione dei progetti e delle visite guidate 2016/17 a integrazione del POF triennale;

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria curata dal D.S.G.A., esiste la disponibilità finanziaria per la realizzazione delle attività previste all'interno del Progetto P02 Recupero e Potenziamento;

Premesso che

- Si intende realizzazione delle attività previste all'interno del **Progetto P02 Recupero Potenziamento – Potenziamento lingua Francese per Certificazione DELF**”;
- Considerato che sono state individuate le risorse finanziarie, giusta allocazione delle medesime nelle relative poste del Programma Annuale della Istituzione scolastica, c.d. «**Bilancio di Previsione**»;
- Ritenuta la necessità di fornire alla popolazione scolastica un adeguato profilo culturale e formativo basato sulla conoscenza della predetta materia musicale;
- Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo”, sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;
- Visto che del progetto in questione è stata data ampia e diffusa informazione a tutti Organi collegiali e non dell'Istituzione scolastica che, conseguente alla proposta, ne hanno perfezionato l'approvazione;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Parte committente affida alla prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette, nata a St. Nazaire (Francia) il 13.11.1958, residente a Belluno, Viale Fantuzzi n. 18, codice fiscale GNTGSB58S53Z110C, che accetta, l'esecuzione dell'attività formativa di Potenziamento Lingua Francese per Certificazione DELF, meglio descritta nell'Allegato “1” di cui al presente contratto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto.

Articolo 2 - Natura e causa del contratto

Il contratto stipulato tra la Committente Istituzione scolastica ed il Fornitore del Servizio ai fini dell'esecuzione dell'Opera o della prestazione in oggetto è un contratto di prestazione d'opera intellettuale con il quale la prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette si assume tutti i rischi e le responsabilità di natura professionale ed extra professionale nel realizzare il progetto, verso un corrispettivo in denaro.

La causa contrattuale è regolata dall'art. 1325 c.c..

Articolo 3 - Responsabile della prestazione

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tali attività didattiche sotto la direzione cui compete la responsabilità della medesima.

La parte committente designa, quale proprio Responsabile e Referente, per ogni attività o questione inerente all'esecuzione ed al raggiungimento dello scopo del progetto di cui trattasi la docente Dal Molin Marzia nominata dalla Dirigente dell'IC “Tina Merlin”, dott.ssa Bruna Codogno.

Al verificarsi dell'ipotesi di sostituzione da parte del committente del Responsabile-Referente, la stessa dovrà essere comunicata al Fornitore del servizio per iscritto.

Articolo 4 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione

Il presente contratto decorre dalla stipulazione e terminerà in data 30/03/2017.

L'attività, ovvero il programma didattico avrà inizio in data 09/02/2017.

L'attività formativa di **Potenziamento Lingua Francese per Certificazione DELF** sarà svolta presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Nievo” di Cavarzano e sarà rivolta agli Alunni della classe 3^a C.

A conclusione dell'intero programma di formazione la prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette, sarà tenuta a produrre un rapporto dettagliato sui risultati, sui contenuti nonché sul raggiungimento degli obiettivi inerenti all'attività oggetto del contratto.

Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione di cui all'art. 1 la Parte committente verserà alla prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette l'importo di € 210,00 esente IVA, in ossequio alle previsioni recate dall'art.10 del d.P.R. n. 633/72.

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato entro trenta (30) giorni dal termine della prestazione.

Articolo 6 – Tracciabilità

Il fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione "*ope legis*" del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n.136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture, è quello riportato nell'oggetto del presente atto.

Articolo 7 - Proprietà e diffusione dei risultati

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico, in capo alla prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette, la parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; alla prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.

L'eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative a del contenuto delle relazioni da parte della prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.

Articolo 8 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell'Istituzione scolastica

È fatto divieto al **Fornitore del servizio** dell'utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell'Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio. Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto

L'Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 7 gg..

In caso di recesso a norma del comma precedente Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 – Riservatezza

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 – Divieto di assunzione

Le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto non implicano alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: *“Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”*.

Art. 13 Clausola penale per prestazione non eseguita ex art. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell'altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 14 Clausola penale per ritardo nell'adempimento ex art. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi semplice ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., sarà obbligata all'adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all'altra parte della somma di **€. 20,00=** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione.

La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 15 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo *“ut supra”*, indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede a Belluno.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti.

Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Belluno.

Articolo 16 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5, comma 2°, e dell'art. 39 del d.P.R. n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente.

Articolo 17 – Esclusione di reati penali

Le attività formative affidate al Fornitore del servizio sono subordinate alla verifica da parte dell'Istituzione scolastica dei presupposti idonei che possano escludere, in capo alla prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette, dall'ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che abbiano comportato contatti diretti e regolari con minori.

L'accesso all'Istituzione scolastica da parte della stessa prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette è pertanto subordinato alla previa acquisizione, da parte della Scuola, delle relative certificazioni rilasciate dagli Uffici Giudiziari.

Articolo 18 – Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione

Giusta le previsioni recate in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica in ossequio alle previsioni recate dal combinato disposto di cui al D.L. 33/2013, dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012, n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Belluno, 30 marzo 2017

Per l'IC "T. Merlin" di Belluno
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna CODOGNO

La Parte
Fornitrice di Servizio
prof.ssa GENTIN Agnes Bernadette
